



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3685

Seduta del 20/12/2024

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO AL D.P.C.M. 12.1.2017 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DI CONCERTO CON IL MEF, DEL 23.06.2023, DEL 31.12.2023, DEL 31.3.2024 E DELLO SCHEMA DI D.M. SALUTE, DI CONCERTO CON IL MEF, DI CUI ALL'INTESA STATO REGIONI DEL 14.11.2024

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Melazzini

La Dirigente Giuliana Sabatino

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.M. del 22 luglio 1996 *“Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe”*;
- il D.M. Salute del 9 dicembre 2015 *“Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN”*;

VISTO in particolare il D.P.C.M. 12.1.2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502”*, pubblicato nella G.U. n. 65 del 18.3.2017 ed entrato in vigore il 19.3.2017;

EVIDENZIATO che l'art. 64 *“Norme finali e transitorie”* del suddetto D.P.C.M., tra l'altro, prevede:

- le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e i relativi allegati 4, 4A, 4B, 4C, 4D entreranno in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni; dalla medesima data sono abrogati il D.M. del 22/07/1996 e il D.M. del 9/12/2015;
- fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni, l'elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione è contenuto nell'allegato 8-bis;

VISTI:

- il D.M. Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 23 giugno 2023 che determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, che ha disposto, al comma 1 dell'art. 5, l'entrata in vigore del Nomenclatore tariffario alla data del 1° gennaio 2024;
- il D.M. Salute, di concerto con il MEF, del 31 dicembre 2023 *“Modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto 23 giugno 2023 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”* che ha posticipato l'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore tariffario a decorrere dal 1° aprile 2024;
- il D.M. Salute, di concerto con il MEF, del 31 marzo 2024 *“Modifiche al decreto 23 giugno 2023, recante: «Definizione delle tariffe dell'assistenza*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

specialistica ambulatoriale e protesica»”, che ha ulteriormente posticipato l'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore tariffario alla data del 1° gennaio 2025;

VISTO lo schema di D.M. Salute, di concerto con il MEF, di cui all'Intesa Stato Regioni del 14 novembre 2024 (rep atti 204/csr) che apporta modifiche al citato DM del 23 giugno 2023 e che, tra l'altro, prevede l'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore tariffario alla data del 30 dicembre 2024;

RILEVATO che dal 30 dicembre 2024, salvo diversa data disposta dal predetto decreto in corso di pubblicazione, entreranno in vigore:

- le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e i relativi allegati 4, 4A, 4B, 4C, 4D del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- l'elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione di cui all'allegato 8 (in sostituzione dell'allegato 8-bis) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 6800 del 30.6.2017, avente ad oggetto *“Approvazione delle prime disposizioni attuative del D.P.C.M. 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del d. l. 30.12.1992, n. 502”*;
- la DGR n. 1878 del 12.2.2024, avente ad oggetto *“Disposizioni in merito al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Approvazione del nomenclatore tariffario regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale”*;
- la DGR n. 2444 del 3.6.2024, avente ad oggetto *“Ulteriori determinazioni in merito all'organizzazione dei servizi di medicina di laboratorio e relativo aggiornamento dei requisiti minimi specifici autorizzativi e di accreditamento”*, che ha aggiornato i codici, le descrizioni e i criteri di appropriatezza e di erogabilità delle prestazioni di Genetica Medica ed Anatomia Patologia e dei test Genomici Oncoematologia allineandole ai contenuti del DPCM/2017;
- la DGR n. 2966 del 5.8.2024, recante *“Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024 – Terzo provvedimento (di concerto con l'Assessore Lucchini)”* ed, in particolare, l' *“Allegato 2 Sub Allegato 1 Medicina di Laboratorio”*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la DGR n. 3670 del 16.12.2024 *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2025 - quadro economico programmatico”*;

EVIDENZIATO che, con riferimento all'assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità, l'art. 59 del DPCM 12 gennaio 2017 tra l'altro prevede:

- sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della maternità indicate dal presente articolo e dagli allegati 10A e 10B, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico-ginecologiche, i corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 training prenatale) nonché l'assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture;
- nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato 10 C, sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate per la valutazione del rischio e la successiva diagnosi prenatale, prescritte dallo specialista. (...);
- qualora dalle visite ostetrico-ginecologiche periodiche, durante la frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio psicologico, è escluso dalla partecipazione al costo un colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche;
- il DM Sanità del 10 settembre 1998 è abrogato;

VISTA la successiva circolare del Ministero della Salute DGPROGS 0035643-P-96/11/2017, avente ad oggetto *“Prime indicazioni per l'applicazione del DPCM 12 gennaio 2017”* che tra l'altro prevede:

“Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a tutela della gravidanza e della maternità, riportate nell'allegato 10, sono prestazioni selezionate dal nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale (allegato 4) che entra in vigore solo dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale di fissazione delle tariffe. Fino a quella data, dunque, resta in vigore il decreto ministeriale 10 settembre 1998”;

EVIDENZIATO che la citata disciplina prevista per la tutela della gravidanza e della maternità che in precedenza risultava in buona parte inapplicabile entrerà pienamente in vigore dal 30 dicembre 2024;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 nell'Allegato 10B prevede le seguenti prestazioni:

- *"R 90.17.6 HCG FRAZIONE LIBERA E PAPP-A. Da eseguire solo in associazione con 88.78.4 "ECOGRAFIA OSTETRICA PER STUDIO DELLA TRASLUCENZA NUCALE. Incluso: consulenza pre e post test combinato (1° trimestre)";*
- *"88.78.4 ECOGRAFIA OSTETRICA PER STUDIO DELLA TRASLUCENZA NUCALE. Incluso: consulenza pre e post test combinato. Da eseguire esclusivamente tra 11 settimane + 0 gg e 13 settimane +6 gg";*

RICHIAMATE:

- *la DGR n. 268 del 28/06/2018 "Rete regionale per l'assistenza materno-neonatale: indirizzi per l'appropriatezza e sicurezza del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica";*
- *la DGR n. 1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 - (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)";*
- *il Decreto del D.G. Welfare n. 14243 del 05/10/2018 "Linee di indirizzo del percorso nascita fisiologico: definizione delle relative modalità operative di programmazione e attuazione, ai sensi della DGR 268 del 28.6.2018 allegato 1)";*
- *la DGR n. 5503 del 16 novembre 2021, recante "Rete regionale per l'assistenza materno-neonatale e pediatrico adolescenziale: determinazioni in ordine agli screening prenatali";*
- *il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 10383 del 15 luglio 2022: "Approvazione dei criteri e modalità di attuazione del programma regionale per lo screening prenatale ai sensi della DGR n. XI/5503 del 16 novembre 2021" che identifica le modalità e criteri regionali di accesso ai percorsi di diagnosi prenatale che prevedono l'effettuazione del test combinato (anche definito Bi-Test) come prima linea di screening e del Test del DNA fetale ad esso contingente, quale screening prenatale delle principali anomalie cromosomiche fetali;*
- *la DGR n. 1141 del 16/10/2023 "Linee di intervento per lo sviluppo ed efficientamento del percorso nascita in Lombardia finalizzato a favorire la natalità e la tutela della salute riproduttiva - (di concerto con gli Assessori Lucchini e Tironi)";*

EVIDENZIATE le variazioni di codifica delle prestazioni relative all'ambito della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gravidanza e della maternità riportate nell'**allegato 1**, parte integrante del presente atto, che interverranno dal 30 dicembre 2024;

EVIDENZIATO che:

- nelle more dell'individuazione di uno specifico codice nazionale, il codice regionale di esenzione M60 per l'assistenza in puerperio (dal parto fino al termine delle 8 settimane successive), ex art. 59 del DPCM 12.1.2017, si applicherà esclusivamente alle donne residenti in Regione Lombardia per le seguenti prestazioni:
 - 89.26.2 Visita ginecologica di controllo;
 - 89.26.3 Visita ostetrica prima visita (89.26.8 "Bilancio di Salute Ostetrico, prima visita" postnatale);
 - 89.26.4 Visita ostetrica di controllo (89.26.9 "Bilancio di Salute Ostetrico, controllo" postnatale);
 - 94.09 colloquio psicologico (qualora nel corso dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio psicologico);

VISTO il D. Lgs. n. 124/1998 che all'art. 1, comma 4 prevede: *"Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia (...) sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione: a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della regione"*;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. 1046 del 17/12/2018 *"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019"*;
- la D.G.R. n. 6968 del 31/7/2017 *"Revisione e aggiornamento delle indicazioni in tema di sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni sessualmente trasmesse (IST)"* che prevede in maniera esclusiva per i Centri IST (MTS/CRH) la possibilità di erogazione di accertamenti sierologici per le malattie a trasmissione sessuale (test di screening) senza costi per il cittadino tramite utilizzo della esenzione D98 per la diagnosi precoce di Gonorrea, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Vaginosi batterica, epatiti virali (HCV, HBV, HAV);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il decreto del DG Welfare n. 5617 del 17/04/2019 *“Attivazione della rete lombarda dei centri per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse”* che indica le prestazioni erogabili in esenzione D98;
- la DGR n. 2966 del 05/08/2024, recante *“ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2024 – TERZO PROVVEDIMENTO (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LUCCHINI)”* e, in particolare, l'Allegato 10 che aggiunge ulteriori prestazioni erogabili in esenzione D98 a quelle già ricomprese nella citata DGR n. 6968/2017;

RILEVATO che le prestazioni erogabili in esenzione D98 indicate nei citati provvedimenti necessitano di un aggiornamento, a seguito delle modifiche di codifica intervenute con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario;

RITENUTO pertanto di aggiornare dal 30 dicembre 2024 le prestazioni erogabili in esenzione D98, di cui al decreto del DG Welfare n. 5617 del 2019 ed alla DGR n. 2966 del 2024, come indicato nell'**allegato 2**, parte integrante del presente atto;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 2989 del 23/12/2014 *“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2015 – (di concerto con gli Assessori Cantù e Melazzini)”*;
- la DGR n. 3993 del 4/8/2015 *“Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2015”* ed, in particolare, il punto 9.3 *“Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per alcuni soggetti portatori di mutazioni genetiche che conferiscono un alto rischio di sviluppo di tumori e necessitano pertanto di una sorveglianza intensiva”* del relativo Allegato A;
- la DGR n. 7755 del 28/12/2022 *“Rete Oncologica Lombarda – Determinazioni in merito alla gestione della persona a rischio e/o con tumore della mammella”*;

EVIDENZIATO che le suddette delibere prevedono:

- che le donne e gli uomini portatori di mutazioni patogenetiche dei geni BRCA1 o BRCA2, anche se sani, vengano inseriti in programmi di sorveglianza specifici volti alla diagnosi precoce e prevenzione dell'insorgenza del tumore alla mammella e/o all'ovaio (per le donne), ai sensi del D. Lgs. n. 124/98, art. 1 comma 4 lettera a);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'applicazione dell'esenzione regionale dal ticket sanitario D99 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate alla prevenzione dell'insorgenza del tumore alla mammella e/o all'ovaio (per le donne), come previsto dalla citata DGR n. 3993 del 4/8/2015 (per quanto applicabile per gli uomini e secondo indicazione clinica);
- che le modalità operative per la richiesta dell'esenzione D99 siano le medesime di quelle in uso per le esenzioni per le patologie croniche;

RILEVATO che le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in esenzione D99, indicate nella citata DGR n. 3993 del 4/8/2015, necessitano di un aggiornamento, anche a seguito delle modifiche di codifica intervenute con l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario;

RITENUTO pertanto di aggiornare dal 30 dicembre 2024 le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in esenzione D99, di cui alla DGR n. 3993 del 4/8/2015, come indicato nell'allegato 3, parte integrante del presente atto;

PRECISATO che l'aggiornamento delle prestazioni erogabili in esenzione D98 non comporta variazioni sostanziali dell'impatto economico;

PRECISATO che l'aggiornamento delle prestazioni erogabili in esenzione D99 comporta un impatto economico annuale aggiuntivo stimato in circa Euro 50.000 che trova copertura nel capitolo 8374 del bilancio regionale 2025 che presenta la necessaria disponibilità, con riferimento alla macroarea 1 del quadro economico programmatico per l'esercizio 2025;

RITENUTO che le esenzioni D98 e D99 siano riconducibili all'esenzione nazionale D01, ai sensi del citato D. Lgs. n. 124/1998 (art. 1, comma 4);

VISTI:

- l'Allegato 3 *“Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche”* del citato D.M. Salute del 9 dicembre 2015;
- l'art. 16, comma 5 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 che prevede: *“Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal SSN limitatamente ai soggetti indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C”*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE:

- la DGR n. 1046 del 17 dicembre 2018, recante *“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019 - (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)”* ed, in particolare, l'allegato *“Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario 2019”* al punto 5.3.14 *“Odontoiatria”* e il Sub Allegato D *“Erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del SSN”* che indica le prestazioni odontoiatriche erogabili a carico del SSN per: i cittadini in età evolutiva (0-14 anni), i soggetti in condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale, la popolazione in generale;
- la DGR n. 1444 del 25 marzo 2019, recante *“Ulteriori determinazioni relative alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario regionale per l'esercizio 2019”*, al punto 1 del deliberato, che fornisce precisazioni relative all'applicazione delle disposizioni contenute nel Sub Allegato D *“Erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del SSN”* alla DGR n. 1046/2018;
- la DGR n. 1986 del 23 luglio 2019, recante *“Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'esercizio 2019 – Secondo provvedimento 2019 - (di concerto con l'assessore Caparini)”* - Sub Allegato A *“Odontoiatria”* che integra il sub allegato D *“Erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del SSN”* alla DGR n. 1046/2018, nella parte relativa alla *“vulnerabilità sanitaria”* (criterio discendente) per i residenti in Lombardia;

RITENUTO di approvare il documento *“Erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del SSN, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017”* - **allegato 4**, parte integrante del presente atto - che indica le prestazioni odontoiatriche erogabili a carico del SSN per: i cittadini in età evolutiva (0-14 anni), i soggetti in condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale, la popolazione in generale;

PRECISATO che il suddetto documento troverà applicazione dal 30 dicembre 2024 e sostituirà integralmente le previsioni del Sub Allegato D alla DGR n. 1444 del 25 marzo 2019 e il Sub Allegato A alla DGR n. 1986 del 23/07/2019;

PRECISATO che:

- l'adeguamento delle tariffe relative all'odontoiatria ha un impatto economico aggiuntivo stimato in circa l'11% rispetto alle precedenti tariffe;
- l'impatto economico annuale aggiuntivo del suddetto documento è



Regione Lombardia

LA GIUNTA

stimato in circa Euro 100.000,00, dovuto all'ampliamento della categoria dei soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale (estensione ai titolari di assegno - ex pensione - sociale e loro familiari a carico – esenzione E03), che trova copertura nel capitolo 8374 del bilancio regionale 2025 che presenta la relativa disponibilità, con riferimento alla macroarea 1 del quadro economico programmatico per l'esercizio 2025;

RICHIAMATO l'art. 25 "Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo" del D.P.C.M. 12.1.2017 che prevede: "Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate (...)"

RITENUTO, al fine di rendere effettiva la citata previsione nell'ambito regionale, in considerazione dell'organizzazione prevista dalla L.R. 33/2009 e s.m.i., di confermare l'esenzione per le prestazioni di neuropsichiatria infantile, erogate dalle UONPIA o dalle strutture private accreditate, per i minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (codice di esenzione: NPI), introdotta dalla DGR n. 7600 del 2017;

PRECISATO che:

- gli assistiti minori di 6 anni, appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 €, sono esenti dal ticket sanitario (esenzione nazionale E01);
- gli assistiti soggetti minori di anni 14 sono esenti dal ticket sanitario, indipendentemente dal reddito familiare (esenzione regionale E11);

EVIDENZIATO che, al fine di dare concreta attuazione a tutte le disposizioni innanzi citate, si provvederà all'aggiornamento dei sistemi informativi regionali;

EVIDENZIATO che dal 30 dicembre 2024 le disposizioni regionali incompatibili o superate dalla piena entrata in vigore del DPCM 12.1.2017 e relativi allegati non



Regione Lombardia

LA GIUNTA

saranno più applicabili;

RITENUTO di demandare al Direttore Generale della D.G. Welfare l'adozione di ulteriori indicazioni applicative di dettaglio rispetto ai necessari adeguamenti delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

VISTA la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" così come da ultimo modificata dalla L.R. 14 dicembre 2021, n. 22;

VISTE:

- la l.r. 29 dicembre 2023, n. 11 "Bilancio di previsione 2024 – 2026";
- la l.r. 08 agosto 2024, n. 14 "Assestamento al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali";
- la DGR n. 3324 del 31.10.2024 "Approvazione della proposta di Progetto di Legge di "Bilancio di Previsione 2025-2027" e del relativo documento tecnico di accompagnamento";

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul Portale di Regione Lombardia;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto che, a seguito dell'entrata in vigore dei decreti del Ministero della Salute, di concerto con il MEF, del 23.06.2023, del 31.12.2023 e del 31.3.2024 e dello schema di D.M. Salute, di concerto con il MEF, di cui all'Intesa Stato Regioni del 14 novembre 2024 (rep atti 204/csr), dal 30 dicembre 2024 entreranno in vigore le seguenti disposizioni del DPCM 12 gennaio 2017, salvo diversa data disposta dal predetto decreto in corso di pubblicazione:
 - le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e i relativi allegati:
 - 4 "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale"
 - 4A "Fattori di rischio per l'erogazione delle prestazioni di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

densitometria ossea"

- 4B *"Condizioni per l'erogazione della chirurgia refrattiva"*
 - 4C *"Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche"*
 - 4D *"Elenco note e corrispondenti condizioni di erogabilità/indicazioni appropriatezza prescrittiva"*;
 - l'elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione di cui all'allegato 8 (in sostituzione dell'allegato 8-bis);
 - le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale a tutela della gravidanza e della maternità riportate negli allegati:
 - 10A *"Prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo in funzione preconcezionale"*;
 - 10B *"Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo"*;
 - 10C *"Condizioni di accesso alla diagnosi prenatale invasiva, in esclusione dalla quota di partecipazione al costo"*;
2. di indicare le variazioni di codifica delle prestazioni relative all'ambito della gravidanza e della maternità riportate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, che interverranno dal 30 dicembre 2024;
3. di stabilire che:
- nelle more dell'individuazione di uno specifico codice nazionale, il codice regionale di esenzione M60 per l'assistenza in puerperio (dal parto fino al termine delle 8 settimane successive), ex art. 59 del DPCM 12.1.2017, si applicherà esclusivamente alle donne residenti in Regione Lombardia per le seguenti prestazioni:
 - 89.26.2 Visita ginecologica di controllo;
 - 89.26.3 Visita ostetrica prima visita (89.26.8 *"Bilancio di Salute Ostetrico, prima visita"* postnatale);
 - 89.26.4 Visita ostetrica di controllo (89.26.9 *"Bilancio di Salute Ostetrico, controllo"* postnatale);
 - 94.09 colloquio psicologico (qualora nel corso dell'assistenza in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

puerperio emerga il sospetto di un disagio psicologico);

4. di aggiornare dal 30 dicembre 2024 le prestazioni erogabili in esenzione D98, di cui al decreto del DG Welfare n. 5617 del 2019 ed alla DGR n. 2966 del 2024, come indicato nell'allegato 2, parte integrante del presente atto;
5. di aggiornare dal 30 dicembre 2024 le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in esenzione D99, di cui alla DGR n. 3993 del 4/8/2015, come indicato nell'allegato 3, parte integrante del presente atto;
6. di precisare che:
 - l'aggiornamento delle prestazioni erogabili in esenzione D98 e D99 non comporta variazioni sostanziali dell'impatto economico;
 - l'aggiornamento delle prestazioni erogabili in esenzione D99 comporta un impatto economico annuale aggiuntivo stimato in circa Euro 50.000 che trova copertura nel capitolo 8374 del bilancio regionale 2025 che presenta la relativa disponibilità, con riferimento alla macroarea 1 del quadro economico programmatico per l'esercizio 2025;
 - le esenzioni D98 e D99 sono riconducibili all'esenzione nazionale D01, ai sensi del D. Lgs. n. 124/1998 (art. 1, comma 4);
7. di approvare il documento *"Erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del SSN, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017"* - allegato 4, parte integrante del presente atto - che indica le prestazioni odontoiatriche erogabili a carico del SSN per: i cittadini in età evolutiva (0-14 anni), i soggetti in condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale, la popolazione in generale;
8. di precisare che:
 - il documento di cui al punto 7) troverà applicazione dal 30 dicembre 2024 e sostituirà integralmente le previsioni del Sub Allegato D alla DGR n. 1444 del 25/03/2019 e il Sub Allegato A alla DGR n. 1986 del 23/07/2019;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'adeguamento delle tariffe relative all'odontoiatria ha un impatto economico aggiuntivo stimato in circa l'11% rispetto alle precedenti tariffe;
 - l'impatto economico annuale aggiuntivo del suddetto documento è stimato in circa Euro 100.000,00, dovuto all'ampliamento della categoria dei soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale (estensione ai titolari di assegno - ex pensione - sociale e loro familiari a carico – esenzione E03), che trova copertura nel capitolo 8374 del bilancio regionale 2025 che presenta la relativa disponibilità, con riferimento alla macroarea 1 del quadro economico programmatico per l'esercizio 2025;
9. di prevedere, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui sopra, all'aggiornamento dei sistemi informativi regionali;
10. di prevedere che dal 30 dicembre 2024 le disposizioni regionali incompatibili o superate dalla piena entrata in vigore del DPCM 12.1.2017 e relativi allegati non saranno più applicabili;
11. di confermare l'esenzione per le prestazioni di neuropsichiatria infantile, erogate dalle UONPIA o dalle strutture private accreditate, per i minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (codice di esenzione: NPI), introdotta dalla DGR n. 7600 del 2017;
12. di demandare al Direttore Generale della D.G. Welfare l'adozione di ulteriori indicazioni applicative di dettaglio rispetto ai necessari adeguamenti delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul Portale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Regione Lombardia
LA GIUNTA